

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO  
DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO  
DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI  
DELLA PROVINCIA DI VITERBO**

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di luglio presso la sede della Confagricoltura Viterbo - Rieti sita in Viterbo, Via Mantova n. 4

tra

La Confagricoltura Viterbo-Rieti rappresentata dal Direttore Sig. Angelo Serafinelli;  
La Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Viterbo rappresentata dal Direttore Sig. Romano Giovanetti assistito dal sig. Milvio Maffucci;  
La Confederazione Italiana Agricoltori di Viterbo rappresentata dal Presidente Sig. Petronio Coretti;

e

La FLAI CGIL di Viterbo rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Carlo Proietti assistito dal sig. Marco Nati;  
La FAI CISL di Viterbo rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Claudio Tomarelli;  
La UILA UIL di Viterbo rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Antonio Biagioli assistito dal sig. De Angelis Dino;  
si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo come segue:

**1) Decorrenza e durata.**

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2011 ed avrà efficacia fino all'entrata in vigore del successivo.




**2) Aumenti salariali.**

Tenuto conto delle difficoltà in cui versa il settore agricolo della provincia di Viterbo, anche in riferimento all'applicazione dei nuovi regolamenti comunitari, viene stabilito di procedere agli aumenti del 6,00% complessivi da calcolarsi sul salario contrattuale provinciale in vigore al 30/06/2008 così ripartiti:

- a) con decorrenza 1° luglio 2008 il 4,00%;
- b) con decorrenza 1° marzo 2009 il 2,00%.

**3) Diarie e rimborsi spese.**

A modifica ed integrazione dell'art.10 del C.I.P.L. 20 dicembre 1993 ai pastori che effettuano la transumanza è riconosciuta una indennità per il periodo di permanenza fuori azienda di euro 5,00 giornaliera.



A modifica dell'art. 51 del C.L.P.L. del 20 dicembre 1993 ai lavoratori comandati a prestare servizio fuori dall'Azienda spetta un rimborso delle spese pasto nella misura di:

- per un pasto € 15,00
- per due pasti € 25,00
- pernottamento € 25,00

ferma restando la possibilità che il rimborso venga effettuato dietro presentazione di ricevuta fiscale e/o fattura.

#### **4) Esclusività di stampa**

Quanto disposto dall'art.89 del vigente C.C.N.L. ha validità anche per il presente contratto e dovrà essere redatto e stampato a cura del FIMAVLA entro il 31/12/2008.

#### **5) Art. 50 Cassa extra-legem.**

Per un miglior funzionamento del fondo stesso, si decide di effettuare delle modifiche ed integrazioni:

- a) possibilità di fornitura di alcuni D.P.I. supplementari oltre a quelli già dovuti dal datore di lavoro per tutti i lavoratori che ne facciano richiesta con un numero di giornate prestate nell'anno precedente uguale o superiore a 156 con lo stesso datore di lavoro, purché quest'ultimo sia in regola con il pagamento del contributo FIMAVLA. Con delibera del Fondo ogni anno si stabiliscono gli interventi in funzione delle disponibilità di bilancio del fondo stesso;
- b) possibilità di organizzare dei corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **6) Art. 13 CIPL del 20/12/1993**

Relativamente all'ultimo comma (riduzione dell'orario per lavori nocivi) l'orario di lavoro sarà effettuato in turno alternato o in orario continuato in base alle esigenze aziendali.

#### **7) Art. 49 CIPL del 20/12/1993**

In applicazione del CCNL viene soppressa la tariffa per la raccolta prodotti.

Viene inserita nella 3ª arca professionale, il 2° livello solo per gli OTD, ai quali viene riconosciuto un salario giornaliero comprensivo del terzo elemento pari ad euro 44,50; tale livello comprende tutti i lavoratori assunti per mansioni generiche che non richiedano specifici requisiti professionali.

In fase di stesura del nuovo CPL le parti concorderanno per le varie aree e livelli nuove figure professionali consoni alle esigenze aziendali, in particolare per quelle aziende multifunzionali, così come la soppressione di mansioni oramai non più esistenti.

#### **8) Art. 32 CIPL del 20/12/1993**



Si recepisce l'art. 61 del CCNL con possibilità per gli infortuni di entrata in vigore dal momento in cui INPS ed INAIL avranno disciplinato le modalità di compensazione.

**9) Attività agrituristiche: straordinario**

Per i lavoratori addetti alle attività di aziende agrituristiche l'orario di lavoro notturno, in deroga a quanto previsto dal vigente CCNL, scatta dalle ore 22,00 tutto l'anno.

**10) Art. 18 CIPL 20/12/1993**

A decorrere dal 1° luglio 2008, nella determinazione dello salario contrattuale mensile e giornaliero, le parti procederanno a conglobare il minimo di stipendio base mensile, l'indennità di contingenza, l'E.D.R. e l'integrativo provinciale.

**11 Art. 44 CIPL 20/12/1993**

Viene prevista la costituzione di una Commissione Provinciale formata dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per l'esame delle controversie di lavoro e del corretto inquadramento professionale.

12) viene espressa la volontà delle parti di avviare i dialoghi per la costituzione di un ente bilaterale come disciplinato dal vigente CCNL.


13) viene espressa la disponibilità delle parti ad adeguare il CPL alle nuove norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a seguito della sottoscrizione di accordi stipulati a livello nazionale.


**14) Condizioni di miglior favore.**

Vengono salvaguardate le condizioni di miglior favore.

**15) Ratifica dell'accordo**


Le parti concordano che il presente accordo esplica efficacia solo dopo l'approvazione da parte dei rispettivi organi direttivi.


  
.....  
Confagricoltura Viterbo-Rieti

  
.....  
Federazione P.le Coltivatori Diretti Viterbo

  
.....  
Confederazione Italiana Agricoltori Viterbo

  
.....  
F.L.A.I. C.G.I.L. Viterbo

  
.....  
F.A.I. C.I.S.I.L. Viterbo

  
.....  
U.I.L.A. U.I.L. Viterbo